



Università degli Studi di Messina

(ultime modifiche emanate con D.R. n. 483 del 9 marzo 2015)

Regolamento relativo al conferimento del titolo di professore emerito

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “professore emerito”, ed individua le attività che quest’ultimo può svolgere nell’ambito dell’Ateneo, in conformità alla normativa nazionale e nel rispetto delle tradizioni dell’Università.

Art. 2 – Requisiti e procedure per il conferimento del titolo

1. L’Ateneo può proporre il conferimento del titolo di “professore emerito” ai professori ordinari collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.

2. Ai fini del conferimento del titolo di professore emerito è necessario:

- a) non avere riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato;
- b) non avere subito alcun provvedimento disciplinare;
- c) non avere causato discredito all’Ateneo in occasioni o dichiarazioni pubbliche;
- d) avere acquisito titoli accademici e riconoscimenti in campo nazionale e/o internazionale;
- e) avere una produzione scientifica continuativa nel tempo di assoluto rilievo secondo parametri di valutazione largamente condivisi e riconosciuti;
- f) avere conseguito prestigio accademico attraverso un ruolo determinante per la crescita e lo sviluppo dell’area scientifico-disciplinare all’interno dell’Ateneo tale da essere considerato su scala nazionale e/o internazionale “Capo scuola”, anche sulla base di lettere di referenza di docenti di altre sedi nazionali e internazionali.

3. Il titolo è conferito dal Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, nella composizione limitata alla prima fascia, dal Consiglio di Dipartimento di ultima afferenza del docente, adeguatamente motivata in relazione al prestigio goduto dal docente in seno alla comunità accademica, per la diffusione e continuità della sua produzione scientifica e degli incarichi di particolare rilievo ricoperti dall’interessato. La richiesta di conferimento del titolo di professore emerito è avanzata al Consiglio di Dipartimento da almeno due terzi dei professori di I e II fascia, di ruolo nell’Ateneo, dell’Area scientifico-disciplinare di appartenenza del candidato.

Art. 3 – Attività di ricerca

1. Il professore emerito può continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l’Ateneo, e può ricoprire l’incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.

Art. 4 – Attività didattica

1. Il professore emerito può svolgere attività didattica, a titolo gratuito, e può far parte di commissioni di esame e di laurea. Può insegnare altresì anche nelle scuole di dottorato, previa delibera del Consiglio della Scuola.

Art. 5 – Supporto logistico

1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti, il professore emerito può usufruire di un idoneo supporto logistico nella struttura in cui svolge l'attività stessa, di norma, per un quinquennio decorrente dalla data di conferimento del titolo onorifico.

Art. 6 – Partecipazione agli organi

1. Il professore emerito, su invito ed in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi della struttura dove svolge l'attività didattica ovvero di ricerca.